



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento

Roma, 15 ottobre 2021

Direzione Centrale per la Difesa Civile e le
Politiche di Protezione Civile

Direzione Centrale per l'Emergenza, il
Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica

Direzione Centrale per la Formazione

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e
Strumentali

Ufficio Centrale Ispettivo

Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Ufficio II: Affari Legislativi e
Parlamentari

Ufficio III: Relazioni Sindacali

Ufficio IV: Pianificazione,
programmazione e controllo di gestione

Ufficio di collegamento del Capo
Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Ufficio Sanitario

Opera Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Oggetto: Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione dell'8 ottobre 2021 – modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente dell'amministrazione civile e nuove disposizioni sul lavoro agile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono state introdotte nuove regole per disciplinare la prossima fase della stagione emergenziale.

Il lavoro agile, applicato in misura ampia e in forma semplificata negli uffici pubblici al fine di contenere la diffusione del contagio, a decorrere dal 15 ottobre 2021 cessa di essere modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con decreto dell'8 ottobre 2021, il Ministro della pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, ha indicato le modalità organizzative per gestire il rientro in presenza del personale dipendente.

Con specifico riferimento al lavoro agile, il provvedimento stabilisce che l'istituto non è più qualificato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo essere prevalente, per ciascun dipendente, l'esecuzione della prestazione presso la sede di servizio.

Da quanto sopra discende che, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione, l'accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

1. lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare la qualità dei servizi;
2. deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che svolge l'attività in modalità da remoto, che tenga conto della duplice esigenza di assicurare il puntuale andamento delle attività e rispettare le misure di carattere sanitario;
3. le amministrazioni devono disporre di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4. qualora sia stato accumulato lavoro arretrato, deve essere previsto un piano di smaltimento;
5. le amministrazioni devono mettere in atto ogni adempimento al fine di fornire ai dipendenti apparati tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
6. ciascun lavoratore agile deve stipulare con il capo dell'ufficio un accordo individuale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017. n. 81 nel quale siano quantomeno precisati gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, modi e criteri di misurazione della prestazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

7. deve essere assicurato il prevalente svolgimento della prestazione lavorativa in presenza per i dirigenti e i responsabili dei procedimenti amministrativi.

Con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'accordo individuale sul lavoro agile e i criteri di rotazione del personale in presenza imposti dalle norme di carattere sanitario si prevede, altresì, un previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Al riguardo, ciascun Ufficio è tenuto ad adottare le misure organizzative necessarie per consentire il graduale rientro in sede di tutto il personale in servizio **a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 30 ottobre p.v., assicurando, da subito la presenza** in servizio dei dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (**front office**) e di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (**back office**), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento, flessibilità da definirsi previa intesa con le organizzazioni sindacali.

Si riserva nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, di fornire ulteriori indicazioni in ordine alle modalità, criteri e limiti dell'applicazione del modello, non appena saranno emanate le Linee guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Tali indicazioni regoleranno l'applicazione dell'istituto nelle more di una più compiuta disciplina che confluirà nel Piano integrato di attività di organizzazione.

Si richiama l'attenzione sulla speciale disciplina che interessa **i lavoratori fragili**, i quali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legge n. 18/2000, continuano a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto". Nel caso in cui il lavoro da remoto non sia applicabile, la loro assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.

Al fine dell'applicazione della disposizione sopra riportata, si precisa che sono da considerarsi "fragili" i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-collegiali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Analogo diritto è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di sedici anni, **alternativamente all'altro genitore**, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. Il medesimo beneficio è riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, o con bisogni educativi speciali. Nelle sole ipotesi di cui alla prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è prevista la facoltà per il genitore di fruire di periodi di congedo.

Si invita a voler notificare il contenuto della circolare a tutto il personale, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL CAPO di GABINETTO

A. Tortorella